Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 27 gennaio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro*). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1970, n. **1207.**

Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, sullo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127, concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, concernente ulteriori modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Vista la legge 7 ottobre 1969, n. 748, che detta norme integrative dell'art. 2 della legge 30 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 delle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, è sostituito dal seguente:

« Conservano la loro validità, ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessione di esame di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 30 gennaio 1969, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958, n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e successive modificazioni.

Conservano, altresì, validità ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette entro il 30 gennaio 1969, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Art. 2.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento di disegno e storia dell'arte di cui alla classe LI della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, conseguito in sessioni di esame indette non oltre il 30 gennaio 1969 è valido ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre di educazione artistica nella scuola media.

Art. 3.

Alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, modificata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe IV (educazione musicale) sono aggiunti i seguenti titoli: « diploma di contrabasso, diplomi di strumento a fiato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1208**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Statistica medica e biometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1209**.

Modificazioni allo statuto della libera Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università commerciale degli studi « L. Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università commerciale « L. Bocconi », di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7, relativo all'organico dei posti di professore di ruolo è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il ruolo organico dei professori è costituito da diciannove posti, di cui quattordici per la facoltà di economia e commercio e cinque per la facoltà di lingue e letterature straniere ».

Art. 8, relativo all'organico dei posti di assistente di ruolo, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il ruolo organico degli assistenti è costituito da trentadue posti, di cui venticinque per la facoltà di economia e commercio e sette per la facoltà di lingue e letterature straniere ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1210**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che, tra l'altro, ha espresso parere contrario al cambio di denominazione dell'insegnamento complementare di clinica delle malattie tropicali e subtropicali nel corso di laurea in medicina;

Considerato, però, che l'insegnamento con tale denominazione risulta già inserito negli statuti delle Università di Roma e di Modena;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia della Russia;
Storia dei paesi latino-americani;
Storia della filosofia antica.

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia della Russia;
Storia dei paesi latino-americani;
Storia della filosofia antica.

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia della Russia;
Storia dei paesi latino-americani;
Storia della filosofia antica.

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilanza nelle scuole elementari sono aggiunti i seguenti:

Lingua russa;
Lingua rumena;
Lingua neerlandese.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Biologia molecolare;
Chirurgia toracica;
Clinica delle malattie infettive e tropicali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 60. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1970, n. **1211.**

Delega al prefetto di Varese per gli atti relativi al conferimento della personalità giuridica alla fondazione « Giuseppe Gianetti », con sede in Saronno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo;

Visto lo statuto della fondazione « Giuseppe Gianetti », con sede in Saronno, istituita dalla sig.ra Giovanna Biffi ved. Gianetti con atto pubblico in data 21 luglio 1969, n. 36784 - 7861 di repertorio, a rogito del dott. Mario Belasio, notaio in Saronno;

Vista l'istanza della stessa sig.ra Biffi ved. Gianetti, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico della predetta fondazione;

Considerato che tale istituzione, ai sensi del citato statuto, ha lo scopo di favorire e promuovere opere di formazione morale e culturale a dimensione cittadina o zonale, e pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Varese l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti al conferimento alla fondazione suddetta della personalità giuridica, sia per quanto concerne gli atti relativi all'autorizzazione per l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' delegato al prefetto della provincia di Varese l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti al conferimento della personalità giuridica alla fondazione « Giuseppe Gianetti », con sede in Saronno, sia per quanto riguarda gli atti relativi all'autorizzazione per l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1212.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1° febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595; 27 agosto 1964, n. 1042 e 5 settembre 1966, n. 908;

Viste le deliberazioni assunte il 26 giugno 1969 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 68. — CARUSO

Istituto di credito fondiario della regione marchigiana Ancona

(Testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 dello statuto)

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a lire 2.000.000.000 (due miliardi) e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio delle Marche, come appresso:

Cassa di risparmio Anconitana: n. 901 quote	L.	180.200.000
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno: n. 1427 quote	»	285.400.000
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana: n. 549 quote	»	109.800.000
Cassa di risparmio di Fano: n. 667 quote	»	133.400.000
Cassa di risparmio di Fermo: n. 857 quote	»	171.400.000
Cassa di risparmio di Jesi: n. 1189 quote	»	237.800.000
Cassa di risparmio di Loreto: n. 287 quote	»	57.400.000
Cassa di risparmio della provincia di Macerata: n. 2252 quote	»	450.400.000
Cassa di risparmio di Pesaro: n. 1871 quote	»	374.200.000
	L.	2.000.000.000

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a lire 1 miliardo, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che allo art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 1965, n. 88.

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.

Art. 5. — I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 30 e sono investiti a norma delle leggi vigenti.

Art. 6. — Sono organi dell'istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato consultivo;
il direttore generale.

Art. 7. — L'assemblea è costituita dai rappresentanti delle Casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può disporre di più di una delega.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.

Art. 13. — Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'istituto.

Art. 14. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio, si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'istituto.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui;

5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato;

6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;

7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti, nonchè su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinunzia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dall'intervento in procedure esecutive fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

9) sulla nomina di cinque componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'istituto;

12) sui compiti e le responsabilità da attribuire alle Casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.

Art. 20. — Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 23. — Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di cinque membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti.

Il comitato consultivo si aduna, normalmente, una volta al mese nei dieci giorni antecedenti la riunione del consiglio, ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono con anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per la adunanza; le convocazioni per telefono debbono essere confermate per iscritto.

Il comitato deve di regola esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare nelle sedute segrete dello stesso consiglio.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Capo 6°

Direttore generale

Art. 24. — Alla direzione dell'istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e con voto deliberativo, alle riunioni del comitato consultivo.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle rappresentanze, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee, del consiglio e del comitato, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce al comitato consultivo e al consiglio di amministrazione sulle domande di mutuo, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) formula proposte ed esprime parere sui provvedimenti riguardanti il personale dell'istituto;

h) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue mansioni sono disimpegnate da un membro del comitato consultivo designato annualmente dal consiglio di amministrazione o da altro dipendente dell'istituto.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 25. — Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonchè delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.

Art. 26. — Per lo svolgimento delle operazioni l'istituto si avvale di personale proprio e, occorrendo, delle prestazioni di liberi professionisti esterni scelti dal consiglio di amministrazione.

Presso l'istituto può inoltre essere distaccato, per particolari temporanee esigenze, personale appartenente alle Casse di risparmio partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze delle Casse di risparmio alle quali compete il rimborso della relativa spesa.

Art. 27. — Le Casse di risparmio partecipanti funzionano come rappresentanze e pertanto attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'istituto: ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali; assistono ed agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; trasmettono alla direzione dell'istituto le domande, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto.

Art. 28. — L'istituto deve previamente chiedere e le rappresentanze sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, sull'eventuale instaurazione delle procedure esecutive sulla rivendita degli immobili pervenuti in proprietà dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale.

Art. 30. — L'esercizio dell'istituto si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per i residui nove decimi:

a) alle Casse di risparmio partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6 % (sei per cento);

b) per la parte ancora restante, ad ulteriori fondi di riserva.

Visto, *il Ministro per il tesoro*:
Ferrari Aggradi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1970, n. **1213.**

Attribuzione dell'unica denominazione di S. Martino d'Alpago alle frazioni di Montanes e Pedol del comune di Chies d'Alpago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 22 dell'11 marzo 1968, con la quale il consiglio comunale di Chies d'Alpago (Belluno) ha chiesto che alle due frazioni di Montanes e Pedol sia attribuita la nuova ed unica denominazione di « S. Martino d'Alpago », nella considerazione che le frazioni stesse costituiscono ora un solo agglomerato;

Vista la deliberazione n. 20/536 del 27 luglio 1968, con la quale il consiglio provinciale di Belluno ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Considerate le ragioni addotte a sostegno della richiesta ed illustrate nella deliberazione del comune;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Le denominazioni delle frazioni Montanes e Pedol del comune di Chies d'Alpago, in provincia di Belluno, sono mutate nell'unica denominazione di « S. Martino d'Alpago ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 59. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per alcune strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 14 aprile 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade provinciali:

strada provinciale n. 13 « Uso » - lunghezza complessiva km. 16 + 800, dall'innesto con la strada provinciale n. 30 « Alto Uso » in località ponte dell'Uso, all'innesto con la strada statale n. 9 « Emilia » presso l'abitato di Santarcangelo;

strada provinciale n. 13-*bis* « Prolungamento Uso », lunghezza complessiva km. 10 + 360, dall'innesto con la strada statale n. 9 « Emilia » presso l'abitato di Santarcangelo, all'innesto con la strada statale n. 16 « Adriatica » presso l'abitato di Bellaria;

strada provinciale n. 14 « Santarcangelo », lunghezza complessiva km. 10 + 503, dall'abitato di Santarcangelo, all'innesto con la strada statale n. 258 « Marecchiese » nell'abitato di Ponte Verucchio;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Rimini in data 23 aprile 1970, n. 2953/4°;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(270)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1970.

Iscrizione di diciannove varietà di mais nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 676/S in data 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di diciannove varietà di mais;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di mais le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Ibrido semplice « Dekalb XL 45 »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

2) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 304 »:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

3) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 362 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

4) Ibrido doppio « Dekalb 441 A »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

5) Ibrido doppio « Dekalb 45 »:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb Italiana - Mestre (Venezia).

6) Ibrido a tre vie « Asgrow ATC 79 »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

7) Ibrido doppio « Asgrow 90 B »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

8) Ibrido a tre vie « Asgrow ASC 95 »:
Classe di maturazione: 800;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

9) Ibrido doppio « Asgrow Rusticus »:
Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia - Milano.

10) Ibrido semplice « Funk s King »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

11) Ibrido a tre vie « Funk's G - Start »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

12) Ibrido a tre vie « Funk's Lion »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

13) Ibrido doppio « Funk's G - 76/A »:
Classe di maturazione: 800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

14) Ibrido doppio « Funk's G - 114/A »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

15) Ibrido a tre vie « Funk's G - Best »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

16) Ibrido semplice « Funk's G - Gold Gjuno »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

17) Ibrido semplice « Funk's G - Excellent 2115 »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

18) Ibrido semplice « Funk's G - 4833 »:
Classe di maturazione: 800;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

19) Ibrido semplice « Funk's G - Strong »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi Mais - Milano.

Roma, addì 22 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(371)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1970.

Iscrizione di nove varietà di orzo di produzione estera nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di acccertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 677/S del 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di nove varietà di orzo di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di orzo le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Orzo « Delisa »:

Origine della varietà: incrocio: Delta × Wisa;

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Coöperative Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. - Cebeco - Rotterdam (Olanda).

2) Orzo « Sultan »:

Origine della varietà: incrocio: [Balder × (Agio × Kenia) × (Kenia × Arabische) × Kenia];

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Cooperative Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuinbouw g.a. - Cebeco - Rotterdam (Olanda).

3) Orzo « Julia »:

Origine della varietà: incrocio: Delta × Wisa;

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Cooperative Aan-en Verkoopvereniging voor Land-en Tuibouw g.a. - Cebeco - Rotterdam (Olanda).

4) Orzo « Impala »:

Origine della varietà: incrocio: (Wisa × Balder) × Nordsaat;

Responsabile della conservazione in purezza: D. J. Van der Have - Kapelle-Biezelinge (Olanda).

5) Orzo « Amsel »:

Origine della varietà: incrocio: [(Lyallpur × Maja) × Haisa] × Pirol;

Responsabile della conservazione in purezza: Heine Peragis Getreidezucht G.m.b.H. & CO. - Einbeck (Repubblica federale tedesca).

6) Orzo « Perga »:

Origine della varietà: incrocio: (Ragusa × Mahndorfen Victoria) × (Bolivia × Ragusa) × (Mahndorfen Victoria × Ragusa × Nooktgerste);

Responsabile della conservazione in purezza: Heine Peragis Getreidezucht G.m.b.H. & CO. - Einbeck (Repubblica federale tedesca).

7) Orzo « Betina »:

Origine della varietà: mutazione nella varietà Vada;

Responsabile della conservazione in purezza: Ringot - La Chapelle D'Armentières (Francia).

8) Orzo « Mamie »:

Origine della varietà: incrocio: Mansholt × Kénia;

Responsabile della conservazione in purezza: Lepeuple - Bersée (nord) (Francia).

9) Orzo « Piri Deapres »:

Origine della varietà: incrocio: Rika × Piroline;

Responsabile della conservazione in purezza: Desprez - Cappelle par Templeuve (Nord) (Francia).

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(372)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Iscrizione di sette varietà di avena di produzione estera nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 677/S del 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di sette varietà di avena di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di avena di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1. Avena « Astor »:

Origine della varietà: incrocio: Marne × Abed Minor;

Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Kweekbedrijf C.I.V. Ottersum (Olanda).

2. Avena « Civena »:

Origine della varietà: incrocio: Adelaar × Carsten's gele;

Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Kweekbedrijf C.I.V. Ottersum (Olanda).

3. Avena « Zandster »:

Origine della varietà: incrocio: Adelaar × Dippe's Vroege Witte;

Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Kweekbedrijf C.I.V. Ottersum (Olanda).

4. Avena « Condor »:

Origine della varietà: incrocio: Abed Minor × Express;

Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Kweekbedrijf C.I.V. Ottersum (Olanda).

5. Avena « Audax »:

Origine della varietà: incrocio: Aigle × Jaune de Carsten's;

Responsabile della conservazione in purezza: N.V. Kweekbedrijf C.I.V. Ottersum (Olanda).

6. Avena « Nuprime »:

Origine della varietà: incrocio: Laurel × Ariane;

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

7. Avena « Blanche neige »:

Origine della varietà: incrocio: Richland × Avoine d'hiver du Prieuré;

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(373)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Norme concernenti l'emissione della quota afferente l'anno finanziario 1970 del « Prestito per l'edilizia scolastica ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », che, fra l'altro, autorizza l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, e stabilisce che il Ministro per il tesoro determina annualmente, con propri decreti, il capitale nominale da emettere, la durata del relativo ammortamento, il tasso di interesse, il prezzo di emissione, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran Libro, le serie e i tagli, le norme relative alla consegna dei titoli stessi nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e autorizza la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e al collocamento dei titoli;

Visto che ai sensi dell'art. 52 della citata legge la quota di prestito per l'anno finanziario 1970 si prevede in miliardi 277 di ricavo netto;

Visto l'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1148;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione della quota afferente all'anno finanziario 1970 del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° luglio 1985 per un importo di 303 miliardi di lire di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di lire 277 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantatre.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 6 %, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile dal 1° luglio 1971.

Art. 2.

La sottoscrizione dell'intero ammontare del prestito avverrà nel mese di gennaio 1971 in conto dell'esercizio 1970 e il versamento del ricavo netto relativo, da effettuarsi in contanti sulla base del menzionato prezzo di emissione, sarà eseguito dalla Banca d'Italia, in relazione al disposto degli articoli 8 e 9 del presente decreto, il giorno 29 di detto mese.

All'atto della sottoscrizione saranno versati i dietimi di interesse in ragione del 6 % annuo dal 1° gennaio 1971.

Art. 3.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

I titoli sono rimborsabili alla pari in quindici annualità, mediante estrazione a sorte di serie intere, secondo il seguente piano di ammortamento:

Data di pagamento	RATE			Debito residuo
	Quota			
	Interesse	Capitale	Totale	
	(milioni di lire)			
1971 - 1° luglio	9.090	13.000	22.090	290.000
1972 - 1° gennaio	8.700	—	8.700	290.000
1° luglio	8.700	14.000	22.700	276.000
1973 - 1° gennaio	8.280	—	8.280	276.000
1° luglio	8.280	15.000	23.280	261.000
1974 - 1° gennaio	7.830	—	7.830	261.000
1° luglio	7.830	16.000	23.830	245.000
1975 - 1° gennaio	7.350	—	7.350	245.000
1° luglio	7.350	16.000	23.350	229.000
1976 - 1° gennaio	6.870	—	6.870	229.000
1° luglio	6.870	17.000	23.870	212.000
1977 - 1° gennaio	6.360	—	6.360	212.000
1° luglio	6.360	18.000	24.360	194.000
1978 - 1° gennaio	5.820	—	5.820	194.000
1° luglio	5.820	20.000	25.820	174.000
1979 - 1° gennaio	5.220	—	5.220	174.000
1° luglio	5.220	21.000	26.220	153.000
1980 - 1° gennaio	4.590	—	4.590	153.000
1° luglio	4.590	22.000	26.590	131.000
1981 - 1° gennaio	3.930	—	3.930	131.000
1° luglio	3.930	23.000	26.930	108.000
1982 - 1° gennaio	3.240	—	3.240	108.000
1° luglio	3.240	25.000	28.240	83.000
1983 - 1° gennaio	2.490	—	2.490	83.000
1° luglio	2.490	26.000	28.490	57.000
1984 - 1° gennaio	1.710	—	1.710	57.000
1° luglio	1.710	28.000	29.710	29.000
1985 - 1° gennaio	870	—	870	29.000
1° luglio	870	29.000	29.870	—
	155.610	303.000	458.610	

Pertanto le serie da ammortizzare per le singole rate di ammortamento e la decorrenza della rimborsabilità risultano dal seguente prospetto:

Rata di ammortamento	Serie da ammortizzare	Decorrenza della rimborsabilità
1ª	tredici	1-7-1971
2ª	quattordici	1-7-1972
3ª	quindici	1-7-1973
4ª	sedici	1-7-1974
5ª	sedici	1-7-1975
6ª	diciassette	1-7-1976
7ª	diciotto	1-7-1977
8ª	venti	1-7-1978
9ª	ventuno	1-7-1979
10ª	ventidue	1-7-1980
11ª	ventitre	1-7-1981
12ª	venticinque	1-7-1982
13ª	ventisei	1-7-1983
14ª	ventotto	1-7-1984
15ª	ventinove	1-7-1985

Il sorteggio dei titoli viene eseguito il 18 maggio di ciascun anno di durata dei titoli stessi, a far tempo dal 1971 — giusta il disposto dell'art. 53 della legge n. 641-1967 citata in premessa — in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, con l'osservanza delle modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, in quanto applicabili. Nel 1971 saranno imbussolate le schede relative a tutte le 303 serie; nel 1985 non sarà effettuato sorteggio, in quanto, dal 1° luglio di detto anno saranno rimborsabili i titoli di tutte le residue 29 serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° luglio successivo all'estrazione e da tale data cessano di fruttare interessi. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° luglio 1971 e l'ultima dal 1° luglio 1985.

Art. 4.

I titoli hanno i tagli di lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie, fino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli nominativi, uno per ciascuna serie, intestati « Banca d'Italia con sede in Roma ». La banca medesima potrà chiederne il tramutamento in titoli al portatore comunicando, alla Direzione generale del debito pubblico, i tagli richiesti e le sezioni di Tesoreria alle quali i titoli devono essere spediti; la consegna dei nuovi titoli avverrà non prima di sei mesi.

I segni caratteristici dei titoli nominativi e successivamente di quelli al portatore, saranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona o ente, purchè appartenenti alla medesima serie.

Art. 6.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1971 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 7.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 8.

La sottoscrizione della quota afferente all'esercizio 1970 del prestito, di cui al precedente art. 1, è affidata alla Banca d'Italia cha ha facoltà di avvalersi, per il pubblico collocamento di tutti o parte dei titoli, da effettuarsi nel corso del 1971, di aziende ed istituti di credito e di costituire ove occorrano appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Il collocamento avrà luogo allo stesso prezzo di emissione indicato nel citato art. 1 e con determinazione dei dietemi di interessi in ragione del 6 % annuo.

Qualora gli importi versati durante il periodo nel quale avrà luogo il collocamento superino l'importo dei titoli offerti, sarà provveduto al riparto e la restituzione delle somme avverrà, senza interessi, non oltre il quinto giorno successivo a quello della chiusura.

L'epoca e le modalità della pubblica offerta saranno fissate dalla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dei servizi resi, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%, pari a lire 3.030.000.000, più una provvigione di garanzia dello 0,50 %, pari a L. 1.515.000.000. Ove si addivenga alla costituzione di consorzi tali provvigioni saranno attribuite dalla Banca d'Italia, in tutto o in parte, ai consorziati in relazione agli impegni che essi assumeranno.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia regolerà i rapporti relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

La Banca d'Italia, all'atto del versamento dell'importo della sottoscrizione alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, verserà anche i dietimi dovuti.

La predetta sezione di tesoreria corrisponderà contestualmente alla Banca stessa — contro rilascio di apposita ricevuta — le provvigioni, il cui ammontare, di complessive lire 4.545.000.000, sarà scritturato fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 10.

La consegna dei titoli al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le contabilità relative alla operazione di cui al presente decreto sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 58 della legge 28 luglio 1967, n. 641, citata in premessa, sono estese ai titoli del prestito di cui all'art. 1 del presente decreto le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e modificato dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

Art. 12.

Tutti gli atti e i documenti riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende ed istituti di credito consorziati, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da qualsiasi tassa e diritto spettante all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo delle spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1971
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 85

(890)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1971.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 240674 in data 7 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1971, l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi;

Visto l'art. 12 del decreto stesso, con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1971, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata a modello unico e constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, con filigrana in chiaro e scuro, presenta: il valore numerico relativo ad ogni taglio; la dizione « MINISTERO DEL TESORO »; la testa dell'Italia turrita, cinta di lauro, entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli; ed inoltre disegni ornamentali consistenti in

tralci di acanto stilizzato ai lati e in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo.

L'estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice, composta di elementi bianco linea e di « cani correnti », per il corpo del titolo e ad una cornicetta a motivi bianco linea, riprodotta sui tre lati esterni, per la cedola interessi.

In tutto il modello (cioè nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi) campeggia un fondino minuto, conseguito combinando la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO DEL TESORO » con la sagoma di uno stemma. Per il corpo del titolo, l'estetica del modello si completa con: una cornice di formelle in linea nera; un nastro ondulato, tinteggiato da linee sottili a larga ondulazione e avente le estremità ripiegate; la dizione « MINISTERO DEL TESORO » su detto nastro; lo stemma dello Stato; e, nella parte bassa, con una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana.

Il modello presenta anche alcuni spazi e precisamente: nella matrice, in basso, uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della tesoreria; nel corpo del titolo, due spazi circolari, anche essi a tratteggio ondulato, destinati a ricevere, quello di sinistra, l'impronta a secco dello stemma della Repubblica e quello di destra il timbro dell'ufficio emittente; nella cedola interessi, in alto a sinistra, un uguale spazio per l'impronta del bollo a secco.

I testi di ciascuna delle sei parti delle quali il modello si compone, cominciando dalla matrice, sono i seguenti:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1971 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - Scadenza . . . . . - Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1971 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . - Scadenza . . . . - Quietanza N. . . . . - Interessi . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione Generale del Tesoro;

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1971 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A . . . . . mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di . . . . . pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno . . . . - Il direttore generale del Tesoro Gastone Miconi - Interessi . . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria - Il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione Generale del Tesoro;

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1971 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N° . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi . . . . % L. . . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . - Il tesoriere cèntrale o il cassiere sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata con le tre tecniche: calcografica, litografica e tipografica. Calcografica per le cornici, i fondi i testi e la dizione: « TIMBRO DELL'UFFICIO EMITTENTE ». Litografica per il millesimo « 1971 » sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaroscurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica per la numerazione e la firma del direttore generale del Tesoro.

Colori per la stampa calcografica:

L.	100.000	bleu acciaio;
L.	500.000	viola;
L.	1.000.000	bruno rosso;
L.	5.000.000	verde nero;
L.	10.000.000	grigio perla;
L.	50.000.000	bleu oltremare;
L.	100.000.000	rosso carminio;
L.	500.000.000	viola malva;
L.	1.000.000.000	verde smeraldo.

Colori per la stampa litografica: verde-rosso.

Colori per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1971
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 88

(896)

DECRETO PREFETTIZIO 18 dicembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1969, n. 2320 Div. T., relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 14 dicembre 1969-13 dicembre 1971;

Considerato che, a seguito del trasferimento in altra sede del dott. Eraclio Loreti componente del predetto consesso, in qualità di rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione in data 24 novembre 1970, n. S/7, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella persona del dott. Luigi Giusberti, direttore della sede di Pescara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

Il dott. Luigi Giusberti, direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Pescara, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Eraclio Loreti.

Pescara, addì 18 dicembre 1970

Il prefetto: NITRI

(621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Aemilia » in comune di Medesano

Con decreto n. 1136 del 9 gennaio 1971 la S.r.l. Acque Minerali Ramiola SAMIR, con sede in Ramiola di Medesano (Parma), è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Aemilia », di cui al decreto ministeriale n. 1048 del 5 agosto 1969.

Tali modifiche consistono nell'omettere, nella parte inferiore del riquadro centrale, la dicitura « Fonti di Ramiola », e nel riportare, al suo posto, la frase « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Resteranno invariate dimensioni, formato, colore e tutte le altre diciture di cui al predetto decreto ministeriale n. 1048 del 5 agosto 1969.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Con decreto n. 1137 del 9 gennaio 1971 la S.r.l. Acque Minerali Ramiola SAMIR, con sede in Ramiola di Medesano, provincia di Parma, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Aemilia », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 1049 del 5 agosto 1969.

Tali modifiche consistono nell'omettere, nella parte inferiore del riguadro centrale, la dicitura « Fonti di Ramiola » e nel riportare, al suo posto, la frase « addizionata di gas acido carbonico », che figura in fondo al riquadro laterale destro delle etichette autorizzate con il predetto decreto ministeriale n. 1049 del 5 agosto 1969.

Inoltre, il colore delle nuove etichette sarà a fondo bianco con strisce azzurre, anzichè a fondo verde con strisce bianche.

Resteranno invariate dimensioni, formato e tutte le altre diciture di cui al decreto ministeriale n. 1049 del 5 agosto 1969.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(520)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte Napoleone »

Con decreto n. 1138 del 9 gennaio 1971, la Società Elbana Acque Minerali S.E.A.M. S.r.l., con sede elettiva nel comune di Marciana, provincia di Livorno, è autorizzata, a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Napoleone », che sgorga nel territorio del comune di Marciana, Isola d'Elba, provincia di Livorno, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con decreto del Ministro per la sanità n. 796 del 20 novembre 1962.

La predetta società è altresì autorizzata a sostituire sul riquadro laterale destro delle etichette, relative al citato decreto, i dati dell'esame chimico e chimico-fisico del 22 maggio 1947, con quelli della nuova analisi eseguita, in data 25 settembre 1970, dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze, nonchè il giudizio di purezza batteriologica del 6 dicembre 1946, con quello formulato, in data 25 giugno 1970, dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa, lasciando invariati formato, dimensioni, disegno, colori, caratteri e le altre diciture delle etichette riguardanti il decreto ministeriale n. 796 del 20 novembre 1962.

Restano anche invariate le altre prescrizioni fatte con il predetto decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Con decreto n. 1139 del 9 gennaio 1971, la Società Elbana Acque Minerali S.E.A.M. S.r.l., con sede elettiva nel comune di Marciana, provincia di Livorno, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, « Fonte Napoleone », che sgorga nel territorio del comune di Marciana, Isola d'Elba, provincia di Livorno, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con decreto del Ministro per la sanità n. 797 del 20 novembre 1962.

La predetta società è altresì autorizzata a sostituire sul riquadro laterale destro delle etichette, relative al citato decreto, i dati dell'esame chimico e chimico-fisico del 22 maggio 1947, con quelli della nuova analisi eseguita, in data 25 settembre 1970, dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze, nonchè il giudizio di purezza batteriologica del 6 dicembre 1946, con quello formulato, in data 25 giugno 1970, dal prof. Daniele Parvis, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pisa lasciando invariati formato, dimensioni, disegno, colori, caratteri e le altre diciture delle etichette riguardanti il decreto ministeriale n. 797 del 20 novembre 1962.

Restano anche invariate le altre prescrizioni fatte con il predetto decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(518)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1971, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 141.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(658)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(659)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.362.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(660)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.007.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(661)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.400.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(662)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.981.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(663)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.419.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(664)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.537.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(665)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.209.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 25 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,92	623 —	623,25	623,19	623 —	622,95	623,15	623,19	622,92	623,10
Dollaro canadese	616,35	615,30	616 —	615,85	615,30	615,50	616,20	615,85	615,35	615,35
Franco svizzero	144,88	144,80	144,94	144,95	144,95	144,87	144,9250	144,95	144,88	144,95
Corona danese	83,24	83,23	83,29	83,27	83,25	83,25	83,265	83,27	83,24	83,25
Corona norvegese	87,22	87,20	87,25	87,26	87,30	87,20	87,24	87,26	87,22	87,25
Corona svedese	120,70	120,60	120,70	120,73	120,50	120,70	120,75	120,73	120,70	120,75
Fiorino olandese	173,38	173,32	173,40	173,41	173,40	173,40	173,40	173,41	173,38	173,37
Franco belga	12,55	12,548	12,5575	12,5580	12,54	12,55	12,66	12,5580	12,55	12,55
Franco francese	112,93	112,88	113,02	112,965	112,90	112,95	112,96	112,965	112,93	112,93
Lira sterlina	1501,40	1500,50	1503,75	1503,45	1502,25	1501,85	1503,30	1503,45	1501,40	1503 —
Marco germanico	171,57	171,60	171,66	171,655	171,50	171,55	171,63	171,655	171,57	171,60
Scellino austriaco	24,09	24,09	24,10	24,1010	24,14	24,10	24,099	24,1010	24,09	24,10
Escudo portoghese	21,90	21,87	21,92	21,901	21,80	21,90	21,90	21,901	21,90	21,85
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,9575	8,9570	8,95	8,95	8,9575	8,9570	8,95	8,95

Media dei titoli del 25 gennaio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,075
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
» 5 % (Ricostruzione)	87,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,50
» 5 % (Città di Trieste)	89,375
» 5 % (Beni esteri)	85,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,325
» 5,50 % » » 1968-83	88,70
» 5,50 % » » 1969-84	90,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	92,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,20
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,20
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,17
Dollaro canadese	616,025
Franco svizzero	144,937
Corona danese	83,267
Corona norvegese	87,25
Corona svedese	120,74
Fiorino olandese	173,405
Franco belga	12,559
Franco francese	112,962
Lira sterlina	1503,375
Marco germanico	171,642
Scellino austriaco	24,10
Escudo portoghese	21,90
Peseta spagnola	8,957

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini per la presentazione delle pubblicazioni relative ai concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1970 e 23 novembre, 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 24 novembre 1970 e n. 309 del 7 dicembre 1970, con i quali sono stati indetti n. 148 concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970;

Considerate le difficoltà, in cui sono venuti a trovarsi i candidati ai concorsi stessi, per la stampa dei lavori già approntati, in relazione agli impegni delle tipografie;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine, fissato al 28 gennaio e 10 febbraio 1971 per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati dei concorsi indetti con i predetti decreti ministeriali 21 novembre 1970 e 23 novembre 1970;

Decreta:

Ferme restando le date del 28 gennaio 1971 e del 10 febbraio 1971, stabilite rispettivamente dai decreti ministeriali 21 novembre 1970 e 23 novembre 1970, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, è prorogato a tutto il 10 marzo 1971 il termine per la presentazione delle pubblicazioni di cui ai suddetti bandi.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro i termini del 28 gennaio 1971 e 10 febbraio 1971, è data facoltà di presentare le pubblicazioni entro e non oltre il 10 aprile 1971.

Roma, addì 19 gennaio 1971

Il Ministro: MISASI

(894)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3467 del 14 luglio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1968;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità numero 668, a norma della legge regionale 19 novembre 1966, numero 27, del 20 dicembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nonchè il decreto n. 762 dell'11 giugno 1970, con il quale è stato sostituito il segretario della commissione stessa;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Cavallaro Giuseppe . . . . punti 55,01
2. Giuliano Carlo . . . . » 52,26
3. Barchitta Gaetano . . . . » 48,04
4. Allegra Giuseppe . . . . » 47,62
5. Castiglione Francesco . . . . » 47,05
6. Masini Giovanni . . . . » 42,50
7. Scheiber Ercole . . . . » 42,30
8. Puglisi Orazio . . . . » 42,28

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 28 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1968 (consorzio Acireale-Acicastello; comune di Paternò);

Viste le istanze dei candidati idonei e le preferenze di sedi in esse indicate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati veterinari, risultati idonei nel concorso pubblico in premessa specificato, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Cavallaro Giuseppe: comune di Paternò;
2) Giuliano Carlo: consorzio Acireale-Acicastello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 28 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(585)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.